

CONVENZIONE PER “SERVICE DI NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVE ATTREZZATURE TECNICHE A CORREDO DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI (ADULTI E BAMBINI) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Lotto 1 CIG 7299671711, Lotto 3 CIG 7299694A0B

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

e

SAPIO LIFE SRL, sede legale in MONZA, via Silvio Pellico 48, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Monza al n. 02006400960, P. IVA 02006400960, domiciliata ai fini del presente atto in Monza, via Silvio Pellico 48, in persona del Direttore Gare e Appalti/ legale rappresentante Sig. Claudio Colombo, giusti poteri allo stesso conferiti da giusta procura n. 27812 del 26/7/2017 dal Notaio Dott.ssa Ezilda Mariconda (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del Servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2017;

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura (**i.e. contratti**);

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei **lotti 1 e 3** della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

i) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione l'allegato Capitolato Tecnico.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) **Aziende Sanitarie Contraenti:** le Aziende Sanitarie Contraenti presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire i servizi richiesti;
- b) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione del servizio, oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento di un "Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna", che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico allegato.
2. Con La Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a fornire i servizi del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € **17.166.212,39 IVA** esclusa per i lotti come di seguito indicati:

LOTTI	AREE VASTE	IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE In Euro
1	AVEC	4.912.643,18
3	AVEN	12.253.569,21

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende sanitarie danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi in oggetto. Gli Ordinativi di Fornitura avranno validità dalla data di emissione fino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.
4. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere prorogati di ulteriori **6 mesi** nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
7. Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 6 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura avranno validità dalla data di emissione fino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 7 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri Ordinativi di Fornitura.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) Eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) Garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per l'esecuzione delle prestazioni con eventuali fornitori ai quali è subentrato;
 - c) Adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende sanitarie, nonché ad evitare qualsiasi danno alle attrezzature tecniche;
 - d) Erogare i servizi oggetto della convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle normative previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo "Servizi connessi".

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti

Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della presente Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio nelle modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. Il servizio prestato si intende comprensivo di ogni onere e spesa relativi a quanto indicato in Capitolato tecnico al punto 1 "Oggetto del servizio". Il Fornitore procederà direttamente all'acquisto dei prodotti per nutrizione enterale aggiudicati nell'ambito della gara *"fornitura di miscele nutrizionali per via enterale, supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna"* - LOTTI da 1 a 48 - dagli aggiudicatari di tale procedura, che si sono impegnati a garantire alle Aziende di service prezzi non superiori a quelli di aggiudicazione della gara ospedaliera, fino alla data del 31/12/2021.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie.
4. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
5. Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.
7. Il Fornitore deve attivare il servizio, con le modalità previste nel Capitolato tecnico al paragrafo "Modalità di attivazione del service" (o secondo le migliori condizioni definite in offerta), e provvedere al suo espletamento secondo i tempi e i modi previsti al paragrafo "Caratteristiche tecniche del service domiciliare", pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali".
8. Il Fornitore attiverà il servizio al domicilio del paziente tramite utilizzo del modulo "allegato - Verbale di installazione" in calce al Capitolato tecnico. Il Fornitore deve consegnare copia del verbale di installazione (sottoscritto dall'assistito o da un suo familiare), all'Azienda sanitaria e al paziente. L'attività di installazione dovrà avvenire nel rispetto delle modalità fissate al paragrafo "Caratteristiche tecniche del service domiciliare" del Capitolato tecnico.

9. Il documento di trasporto (bolla di consegna) deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data e luogo di consegna, elenco dettagliato delle attrezzature tecniche a corredo, nonché il numero di confezioni dei prodotti per NED consegnato. Le bolle di consegna dovranno essere controfirmate per l'avallo dal paziente o da un suo delegato, che dovrà dichiarare contestualmente che l'assistito non è degente presso una struttura ospedaliera.
10. In caso di interruzione o cessazione del servizio il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle attrezzature e dei prodotti.
11. Eventuali incidenti o mancati incidenti dovuti al malfunzionamento delle attrezzature tecniche a corredo che venissero accertati da parte del Fornitore dovranno essere tempestivamente e obbligatoriamente notificati alla Azienda sanitaria di competenza all'attenzione del Farmacista responsabile.
12. Il Fornitore deve, mediante la propria struttura organizzativo-logistica, assicurare la continuità delle forniture e dell'assistenza anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali ad esempio scioperi, ecc.), secondo le modalità fissate nel piano organizzativo proposto, parte della propria offerta tecnica.
13. Il Fornitore dovrà fornire all'Azienda sanitaria competente un database amministrativo e clinico, costantemente aggiornato, cui poter accedere attraverso modalità web, per la gestione del servizio e di tutte le attrezzature, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - numero totale dei pazienti in carico
 - numero di identificazione dei pazienti
 - distretto di appartenenza del paziente (ove presente)
 - patologia per cui viene effettuata la prescrizione
 - tipo di terapia a cui viene sottoposto il paziente
 - tipo di attrezzatura consegnata
 - data di attivazione, scadenza e/o di sospensione e/o di rinnovo delle prescrizioni
 - data delle visite degli interventi effettuati (manutentivi)
 - eventuali problemi riscontrati (es: guasti dell'apparecchiatura)
 - eventuali note
 - nominativo del medico prescrittore
 - prodotti forniti su prescrizione del medico
 - prodotti effettivamente consumati

Il Fornitore dovrà inoltre fornire mensilmente agli uffici competenti, il cui elenco e la cui collocazione con il nominativo dei rispettivi referenti verrà comunicata dopo l'aggiudicazione, elaborati statistici di consumo e di spesa riguardo al servizio svolto contenenti tutti i dati sopra riportati con l'indicazione delle giornate di prestazione per singolo paziente.

L'Azienda sanitaria si riserva di richiedere ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare aspetti specifici dell'attività di NED.

Tutti i dati richiesti dovranno essere forniti su supporto cartaceo e/o, su richiesta, su supporto informatico con tracciato importabile in strumenti comuni di produttività individuale (Ms Excel, Ms Access).
14. Il Fornitore deve provvedere all'aggiornamento mensile del database amministrativo e clinico, proposto in sede di gara e avente le caratteristiche minime indicate all'art. 3 punto f) del Capitolato tecnico.
15. Il Fornitore deve effettuare l'assistenza tecnica e la manutenzione delle attrezzature offerte in comodato d'uso gratuito, secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico e nella propria Offerta Tecnica e deve comunicare mensilmente all'Azienda sanitaria competente gli interventi di manutenzione effettuati, compreso eventuali sostituzioni.
16. La proprietà di tutte le attrezzature in comodato d'uso, rimane del Fornitore, che al termine del contratto, provvederà al loro ritiro.
17. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Articolo 11 - Servizi connessi

Oltre ai servizi connessi al servizio, dettagliati nel capitolato tecnico, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

- **Servizio di reportistica:** Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, su richiesta dell'Agenzia e delle Aziende Sanitarie un flusso informativo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, contenente le seguenti informazioni minime:
 - nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
 - quantitativo di beni ordinati per singolo Ordinativo di Fornitura;
 - numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
 - valore dell'Ordinativo di Fornitura;

ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione. Resta inteso che le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Al termine dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare all'Agenzia un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate

- **Numero dedicato:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Aziende Sanitarie in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica, dettagliati come segue:

DESCRIZIONE LOTTO 1	UM OGGETTO INIZIATIVA	N. GIORNATE PAZIENTE	PREZZO A GIORNATA PAZIENTE in euro	VALORE OFFERTO in euro
				4.912.643,18
Service nutrizione enterale prodotti fascia A	Giornata paziente	400.508	9,34	3.740.744,72
Service nutrizione enterale prodotti fascia B	Giornata paziente	98.811	11,86	1.171.898,46

DESCRIZIONE LOTTO 3	UM OGGETTO INIZIATIVA	N. GIORNATE PAZIENTE	PREZZO A GIORNATA PAZIENTE in euro	VALORE OFFERTO in euro
				12.253.569,21
Service nutrizione enterale	Giornata paziente	1.108.682	9,49	10.521.392,18

prodotti fascia A				
Service nutrizione enterale prodotti fascia B	Giornata paziente	140.713	12,31	1.732.177,03

- In caso di scostamento superiore al 10% delle giornate paziente stimate con doppia via pari a 7.665 per il lotto 1 e pari a 41.610 per il lotto 3, le Aziende sanitarie dovranno riconoscere per ciascuna giornata paziente ulteriore, un incremento pari a 1,50 euro sul prezzo offerto per giornata paziente fascia A o giornata paziente fascia B previsto contrattualmente.
- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi

- Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 1. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell'Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito.
- Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

- Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
- Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
- I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
- L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestati al Fornitore, con le seguenti coordinate bancarie:

BANCA	FILIALE	IBAN
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	MONZA	IT93X010052040000000002526
BANCA POPOLARE DI MILANO	MONZA	IT18M0558420400000000032879
CREDITO BERGAMASCO	MONZA	IT31W0333620400000000031198

UBI - BANCA POPORE DI BERGAMO	MONZA	IT25R054282040000000091324
DEUTSCHE BANK	VEDANO	IT81C031043400000000083040
INTESA SAN PAOLO rete COMIT	MONZA	IT38R0306920412100000000580
UNICREDIT CORPORATE BANKING rete Banca Roma	MONZA	IT70P0200820411000500027994
CREDITO VALTELLINESE S.C	MONZA	IT09V0521620404000000079774
CREDITO EMILIANO MONZA	MONZA	IT1310303220400010000005157

- Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
- Il conto corrente di cui al comma 4 dell'art. 14 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
- Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
- Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
- Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
- L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
- Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e dell'Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 – Penali

1. Intercent-ER e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Aziende Sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le Aziende sanitarie che aderiscono alla convenzione potranno applicare al Fornitore le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo nella presentazione del piano di subentro l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 500,00 per un massimo di 5 gg., decorsi i quali il contratto potrà essere risolto.
 - per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'attivazione del servizio a seguito del piano operativo di subentro, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 5 giorni.
 - per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, nei tempi di consegna/installazione previsti dall'art. 3 lettera a) (prima consegna), l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 5 giorni.
 - per ogni ora di ritardo di intervento di assistenza tecnica e manutenzione previsto dall'art. 3 lettera g) l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 250,00
 - per ogni altra inosservanza delle norme previste dal presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità previste dall'art. 3 lettera g) e anche per malfunzionamenti del numero verde, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 500,00.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi le Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino

al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere prestate in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica di cui all'art. 11, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 250,00 sino ad un massimo dell'1 per mille del valore della Convenzione sottoscritta.
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
12. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Campionatura

1. La campionatura richiesta, presentata in sede di gara dal Fornitore, rimane presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura/Richieste di Consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura ai sensi del D. Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da esso derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 – Proprietà delle attrezzature tecniche

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature tecniche a corredo fornite in comodato d'uso gratuito e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Aziende Sanitarie contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 23 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo

Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
6. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni: attività di trasporto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto

del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda Sanitaria contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore

riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Francesco Borlenghi il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti della Agenzia e delle Aziende Sanitarie contraenti.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 039/83981 - cel 348/7001144, numero di fax 039/2026143, indirizzo e-mail sapiolife@sapio.it - francesco.borlenghi@sapio.it.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnica della fornitura oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione oggetto della medesima Convenzione
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
3. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuove attrezzature tecniche a corredo, analoghe a quelle oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), le quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione di queste alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.
4. Il Fornitore dovrà inviare all'Agenzia la scheda tecnica delle attrezzature tecniche a corredo offerte in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Agenzia.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla

trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del suddetto Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.

Articolo 33 – Verifiche sull'esecuzione del Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Aziende Sanitarie contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di

effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della fornitura, in tutte le sue fasi.

3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Aziende Sanitarie contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 34 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/16.

Articolo 35 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza nel rispetto del Capitolato Tecnico.
2. In caso di inottemperanza le Aziende Sanitarie Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.



Procedura aperta "Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna" - 2° Edizione

*AGENZIA

*IL FORNITORE

Alessandra Boni

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Per i pazienti in **Nutrizione Enterale a mezzo sonda (miscele)** il service riguarda il trasporto dei prodotti nutrizionali e relative attrezzature tecniche a corredo, direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini), che abbiano ricevuto la prescrizione di terapia NED (Nutrizione Enterale Domiciliare), redatta dal medico dell'Azienda sanitaria e regolarmente autorizzata. Il servizio in questione comprende:

- a) l'acquisto e la consegna al domicilio dei pazienti, dei prodotti per nutrizione enterale di cui alla gara "Fornitura di miscele nutrizionali per via enterale, supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna" - LOTTI da 1 a 48, per i quali gli aggiudicatari si sono impegnati ad effettuare la fornitura alle Aziende di Service, a prezzi non superiori a quelli di aggiudicazione della gara ospedaliera, fino alla data del 31/12/2021. I prodotti sono stati suddivisi in due fasce, **FASCIA A e FASCIA B** ed elencati con i relativi importi di aggiudicazione al ml/gr e i complessivi quantitativi stimati nel triennio in ml/gr, suddivisi per Area Vasta così come sotto riportato:

LOTTO	Fascia	DITTA	PRODOTTO	Fabbisogno per prodotto AVEC nel triennio in ml/gr	Fabbisogno per prodotto AVEN nel triennio in ml/gr	Fabbisogno per prodotto AVR nel triennio in ml/gr	Costo massimo al millilitro/grammo fino alla data del 31/12/2021
1	A	ABBOTT s.r.l.	OSMOLITE	51.784.500	342.630.000	145.815.000	0,00156
2	A	FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE	40.674.000	304.063.500	61.704.000	0,00160
3	A	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	NOVASOURCE GI CONTROL	17.850.000	69.507.000	31.770.000	0,00570
4	A	ABBOTT s.r.l.	JEVITY PLUS	38.361.000	126.774.000	30.900.000	0,00650
5	A	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	NOVASOURCE GI FORTE	27.675.000	39.814.500	26.340.000	0,00550
6	A	ABBOTT s.r.l.	ENSURE PLUS	35.281.500	237.334.500	66.336.000	0,00194
7	A	FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	FRESUBIN HP ENERGY	8.262.000	67.114.500	10.404.000	0,00239
8	B	ABBOTT s.r.l.	JEVITY PLUS HP	4.500.000	17.250.000	0	0,00996
9	B	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	NOVASOURCE GI PROTEIN	2.250.000	10.800.000	0	0,00600
10	A	FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	FRESUBIN 1200 COMPLETE	2.250.000	15.150.000	12.300.000	0,00360
11	A	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	ISOSOURCE ENERGY FIBRE	6.588.000	30.150.000	16.050.000	0,00260
12	A	FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	FRESUBIN 1200 COMPLETE	0	16.200.000	0	0,00360
13	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI	1.457.400	14.989.800	780.000	0,00800
14	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI ENERGY	2.736.000	3.432.000	2.535.000	0,00770
15	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI ENERGY MULTIFIBRE	5.496.000	3.207.000	5.370.000	0,01510
16	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI MULTIFIBRE	603.000	12.246.000	474.000	0,00998
17	B	NUTRICIA	INFATRINI	937.500	2.139.000	56.250	0,01512

Procedura aperta "Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna" - 2° Edizione

		ITALIA S.p.A.					
18	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI LOW ENERGY MULTIFIBRE	0	900.000	2.100.000	0,01498
19	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI MAX	0	1.125.000	225.000	0,01020
20	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI MAX ENERGY MULTIFIBRE	2.547.000	3.375.000	1.275.000	0,01698
21	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI MAX MULTIFIBRE	675.000	3.066.000	2.475.000	0,01398
22	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	INFATRINI PEPTISORB	510.000	2.280.000	1.320.000	0,01250
23	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRINI PEPTISORB	975.000	22.881.000	1.635.000	0,01190
24	B	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	PEPTAMEN JUNIOR ADVANCE	3.450.000	12.405.000	1.080.000	0,02000
25	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	HEPARON JUNIOR	0	240.000	0	0,17000
26	A	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	NOVASOURCE DIABET	10.200.000	78.808.500	59.250.000	0,00270
27	A	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	NOVASOURCE DIABET PLUS	7.500.000	7.500.000	0	0,00580
28	A	ABBOTT s.r.l.	GLUCERNA	19.533.000	56.847.000	0	0,00298
29	B	ABBOTT s.r.l.	GLUCERNA SELECT 1.0	0	3.000.000	300.000	0,01100
30	B	ABBOTT s.r.l.	GLUCERNA SELECT 1.2	5.250.000	3.900.000	0	0,01240
32	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	RENILON 4.0	375.000	1.402.500	56.250	0,01592
33	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	RENILON 7.5	206.250	150.000	18.750	0,01592
34	B	ABBOTT s.r.l.	NEPRO LP	330.000	3.300.000	0	0,01136
35	B	ABBOTT s.r.l.	NEPRO HP	33.000	198.000	0	0,01363
36	B	ABBOTT s.r.l.	PULMOCARE	1.726.500	412.500	75.000	0,00720
37	B	B. BRAUN MILANO S.p.A.	NUTRICOMP INTENSIV	0	900.000	0	0,00618
38	B	ABBOTT s.r.l.	OXEPA	9.600.000	7.050.000	975.000	0,02000
39	A	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRISON ADVANCE CUBISON	3.000.000	50.823.000	3.750.000	0,01000
40	B	ABBOTT s.r.l.	PERATIVE	0	900.000	0	0,01000
41	B	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	IMPACT ENTERAL	0	1.626.000	0	0,01880
42	B	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	PEPTAMEN	10.638.000	20.970.000	2.235.000	0,01190
43	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	0	2.508.000	0	0,01599
44	B	NESTLE' ITALIANA S.p.A.	PEPTAMEN AF	6.900.000	2.700.000	3.345.000	0,01650
45	B	FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	FRESUBIN INTENSIVE	1.705.000	1.705.000	1.705.000	0,01200
46	B	ABBOTT s.r.l.	VITAL	0	2.400.000	0	0,01900
47	B	NUTRICIA ITALIA S.p.A.	NUTRISON SOYA	3.456.000	2.400.000	642.000	0,01000
48	B	FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE	0	17.250.000	0	0,00800

- b) fornitura in comodato d'uso gratuito di attrezzature tecniche a corredo, di cui alle caratteristiche tecniche definite nel presente Capitolato;
- c) installazione "a regola d'arte" presso il domicilio del paziente delle attrezzature offerte, comprese, se necessarie, le batterie e i gruppi di continuità e tutte le predisposizioni indispensabili per il corretto funzionamento delle stesse, nonché tutte le operazioni di collaudo e quant'altro richiesto nel presente Capitolato tecnico;
- d) manutenzione delle apparecchiature fornite in comodato d'uso gratuito;
- e) fornitura dei kit di medicazione;

La Fornitura del servizio di cui al presente capitolato è suddivisa in 3 lotti territoriali, aggiudicabili separatamente. Per ciascuno dei Lotti è stato stimato, nell'arco del triennio, un numero complessivo di giornate pazienti in Nutrizione Enterale a mezzo sonda (miscele), suddiviso in giornate paziente relative a prodotti di fascia A e giornate paziente relative a prodotti di fascia B. La base d'asta complessiva, per ciascun lotto territoriale, è data dalla somma tra il numero di giornate paziente (prodotti fascia A), moltiplicate per il relativo costo a giornata paziente, e il numero di giornate paziente (prodotti fascia B), moltiplicate per il relativo costo a giornata paziente.

LOTTO 1	FASCIA DI PRODOTTO	n. GIORNATE PAZIENTI NEL TRIENNIO	BASE D'ASTA NEL TRIENNIO in Euro	CIG
Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo, direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio dell'Area Vasta Emilia Centro AVEC .	Prodotti fascia A	400.508	€ 3.804.826,00	7299671711
	Prodotti fascia B	98.811	€ 1.235.137,50	
TOTALE		499.319	€ 5.039.963,50	

Procedura aperta "Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna" - 2° Edizione

LOTTO 2	FASCIA DI PRODOTTO	n. GIORNATE PAZIENTI NEL TRIENNIO	BASE D'ASTA NEL TRIENNIO in Euro	CIG
Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo, direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio dell' Azienda Usl della Romagna	Prodotti fascia A	495.045	€ 4.702.927,50	72996841CD
	Prodotti fascia B	30.555	€ 381.937,50	
TOTALE		525.600	€ 5.084.865,00	

LOTTO 3	FASCIA DI PRODOTTO	n. GIORNATE PAZIENTI NEL TRIENNIO	BASE D'ASTA NEL TRIENNIO in Euro	CIG
Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo, direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio dell'Area Vasta Emilia Nord. AVEN	Prodotti fascia A	1.108.682	€ 10.532.479,00	7299694A0B
	Prodotti fascia B	140.713	€ 1.758.912,50	
TOTALE		1.249.395	€ 12.291.391,50	

Al fine di agevolare il calcolo dell'offerta economica si precisa che per ogni lotto di gara si prevedono un numero di giornate paziente trattati con doppia via come di seguito indicato:

LOTTO	n. GIORNATE PAZIENTI IN DOPPIA VIA NEL TRIENNIO
1 AVEC	7.665

2 Azienda Usl della Romagna	43.800
3 AVEN	41.610

Qualora in sede di esecuzione contrattuale si verifichi uno scostamento superiore al 10% delle giornate paziente stimate con doppia via, le Aziende sanitarie dovranno riconoscere per ciascuna giornata paziente ulteriore, un incremento pari a 1,50 euro sul prezzo offerto per giornata paziente fascia A o giornata paziente fascia B previsto contrattualmente.

2. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVICE

La prescrizione del servizio deve avvenire su appositi moduli delle Aziende Sanitarie richiedenti, redatta dal medico funzionario competente, di norma in formato elettronico. Devono essere indicati, per ciascun paziente, i seguenti dati:

- dati anagrafici (compreso C.F.), indirizzo del domicilio dell'assistito e recapito telefonico dell'assistito e/o del familiare di riferimento,
- diagnosi,
- tipo e dose di terapia giornaliera prevista,
- modalità di infusione,
- relative attrezzature tecniche a corredo.

L'attivazione del servizio avverrà tramite la compilazione, da parte del Fornitore, dell'allegato "verbale di installazione" in calce al presente capitolato.

Il Fornitore deve consegnare copia del modulo di installazione, sottoscritto dallo stesso e dall'assistito o da un suo familiare, all'Azienda sanitaria o al Distretto di appartenenza del paziente e al paziente stesso.

I pazienti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale ricovero ospedaliero che si rendesse necessario durante la terapia NED nonché ogni evento che possa determinare la sospensione o interruzione del servizio. Le comunicazioni dovranno avvenire per via telefonica al numero indicato, al momento dell'attivazione del servizio, dalle singole Aziende sanitarie ovvero secondo altre specifiche modalità individuate dalle stesse. **Si precisa che, nel caso in cui la comunicazione di sospensione o interruzione non avvenga in modo tempestivo, i giorni fatturati dovranno comunque coincidere con quelli effettivamente fruiti.**

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVICE DOMICILIARE

La Ditta aggiudicataria deve procedere all'espletamento del servizio nelle forme, modalità e tempistiche di seguito espresse:

a) installazione/consegne/ritiri

il Fornitore deve, mediante proprio personale identificabile (tramite tesserino di riferimento) e qualificato, previo accordo telefonico, provvedere alla consegna dei nutrienti e dei dispositivi medici con relativi manuali di istruzione in lingua italiana, alla messa in servizio a regola d'arte delle attrezzature tecniche, assicurando la piena compatibilità con gli impianti e le condizioni ambientali esistenti nel luogo di installazione. Dalla richiesta di trattamento NED, la consegna deve essere garantita entro 36 ore in modalità ordinaria ed entro 24 ore in quella urgente festività comprese. I prodotti periodicamente consegnati devono essere quelli necessari per un consumo previsto di circa 30gg., tenuto conto delle quantità e qualità indicate all'attivazione. Qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedano, potranno essere apportate variazioni al trattamento NED; tali variazioni dovranno essere comunicate alla Ditta aggiudicataria, esclusivamente dall'Azienda sanitaria che ne ha curato l'attivazione.

In caso di sospensione temporanea o cessazione del servizio, l'Azienda sanitaria che ha curato l'attivazione della terapia NED deve comunicare tale situazione alla Ditta di Service, che curerà il ritiro del materiale entro 7 gg., previo accordo telefonico con la persona in cura o i suoi famigliari o referente di struttura.

b) addestramento

Il Fornitore deve provvedere, mediante proprio personale qualificato, all'addestramento del paziente o familiare o persona a ciò delegata, circa il corretto utilizzo dell'attrezzatura (nutripompa, raccordi ecc.), in modo che l'utilizzo avvenga con la massima sicurezza e nel modo più corretto. Il Fornitore deve provvedere inoltre alla formazione dell'utente nonché informarlo circa i provvedimenti da adottare in caso di guasto, malfunzionamento e manovre da eseguire in caso di emergenza. Il Fornitore deve infine:

- consegnare all'utente il numero verde per attuare la manutenzione correttiva (a guasto)
- procedere successivamente alla compilazione di una check-list relativa alla comprensione dell'addestramento, con sottoscrizione da parte del paziente o del familiare/delegato, dell'avvenuto apprendimento.
- prevedere un follow-up telefonico almeno dopo una settimana dall'installazione.

c) manuali di istruzione

il Fornitore deve consegnare al paziente o ad un suo familiare o persona a ciò delegata:

- un manuale di istruzione per il corretto uso delle apparecchiature, completo e redatto in lingua italiana e con possibilità di traduzione in altre lingue.
- Un manuale di gestione della NED

I manuali saranno editi a stampa a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

d) procedure di controllo qualità

il Fornitore deve garantire, prima di ogni installazione, che il suo personale specializzato effettui una serie di verifiche quali:

- igiene generale delle apparecchiature e delle confezioni dei prodotti
- integrità delle confezioni
- integrità delle etichette
- data di scadenza di tutti i prodotti consegnati
- collaudo e funzionalità delle pompe nutrizionali
- la mancanza di qualunque riferimento all'eventuale utilizzo precedente delle attrezzature

Ognuna delle operazioni sopra descritte è ripetuta a caduta nelle diverse fasi di movimentazione dei prodotti così da garantire la massima efficacia di controllo. Qualora si verificassero inadempienze ai sopracitati punti, l'Azienda sanitaria potrà richiedere l'immediato intervento da parte della ditta aggiudicataria presso il domicilio del paziente.

e) rifornimento

il Fornitore deve garantire che le successive forniture di materiale di consumo e di miscele nutritive avvengano ogni 30 giorni e/o all'occorrenza su segnalazione dell'Azienda sanitaria.

Il Fornitore deve:

- trasmettere mensilmente copia della bolla di consegna, sottoscritta dal paziente e/o suo delegato, al servizio competente dell'Azienda sanitaria entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di riferimento (laddove non sia possibile avere la bolla di consegna firmata, la ditta aggiudicataria deve predisporre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dell'avvenuta consegna della merce.)
- garantire la corretta gestione dei prodotti nutrizionali: temperatura, conservazione, stoccaggio, peso, ecc. in relazione alle norme di buona conservazione.

f) informatizzazione e monitoraggio del servizio prestato

il Fornitore deve garantire, in modo continuativo e per tutta la durata del servizio, all'Azienda sanitaria competente un database amministrativo e clinico, costantemente aggiornato, cui poter accedere attraverso modalità web. Il database, utile per la gestione del servizio e di tutte le attrezzature, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

Procedura aperta "Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna" - 2° Edizione

- numero totale dei pazienti in carico
- numero di identificazione dei pazienti
- distretto di appartenenza del paziente (ove presente)
- patologia per cui viene effettuata la prescrizione
- tipo di terapia a cui viene sottoposto il paziente
- tipo di attrezzatura consegnata e relativo numero di serie
- data di attivazione, scadenza e/o di sospensione e/o di rinnovo delle prescrizioni
- data delle visite degli interventi manutentivi effettuati
- eventuali problemi riscontrati (es: guasti dell'apparecchiatura)
- eventuali note
- nominativo del medico prescrittore
- prodotti forniti su prescrizione del medico
- prodotti effettivamente consumati
- durata del trattamento per singolo paziente
- rendicontazione economica complessiva e per singolo paziente

Il Fornitore deve fornire mensilmente ai referenti NED dell'Azienda sanitaria gli elaborati statistici dei dati sopra citati.

L'Azienda sanitaria si riserva di richiedere ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare aspetti specifici dell'attività.

Tutti i dati richiesti dovranno essere forniti su supporto informatico, con tracciato importabile in strumenti comuni di produttività individuale (Ms Excel, Ms Access) ed eventuale supporto cartaceo.

g) assistenza tecnica

il Fornitore deve garantire, a suo completo carico e per tutta la durata del contratto, la perfetta funzionalità e sicurezza delle attrezzature tecniche in servizio, garantendo un'assistenza tecnica di tipo integrale. La manutenzione ordinaria, quella straordinaria, l'eventuale sostituzione di pezzi di ricambio, le verifiche di funzionamento e la prova di collaudo dovranno quindi essere eseguite gratuitamente, senza addebiti a carico dell'Azienda sanitaria e/o del paziente.

La Ditta aggiudicataria deve garantire, con cadenza annuale, interventi periodici di controllo efficienza/efficacia/sicurezza provvedendo, in caso di urgenza e con propria assistenza, alla sostituzione dell'apparecchiature o dei presidi difettosi entro un termine di 24 ore.

Trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente e tale da non ammettere sospensioni o carenze, la Ditta aggiudicataria deve indicare un numero telefonico (numero verde) funzionante 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno per chiamate d'emergenza, assicurando sempre una risposta tempestiva e un intervento entro le 24 ore successive. La Ditta aggiudicataria deve garantire inoltre, la continuità del trattamento NED, anche in caso di malfunzionamento della nutripompa, fornendo n. 2 deflussori a caduta da reintegrare in caso di utilizzo.

h) mezzi di trasporto

il Fornitore deve assicurare che i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto siano appositamente allestiti ed omologati secondo le vigenti norme del codice della strada.

i) Comunicazione di avvenuta consegna

Il Fornitore deve segnalare alle Aziende sanitarie, entro 5 gg lavorativi, le avvenute forniture ai singoli pazienti, mediante copia delle regolari bolle di consegna, recanti:

- L'indicazione dei quantitativi dei nutrienti consegnati.
- la firma per ricevuta dell'utente ovvero di un familiare/delegato.

Le Ditte concorrenti dovranno predisporre, a corredo della propria offerta tecnica, un piano di organizzazione del servizio contenente forme, modalità e tempistiche del servizio proposto. Le Ditte concorrenti dovranno assicurare, mediante la propria

struttura organizzativo-logistica, la continuità delle forniture e dell'assistenza, anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali ad esempio scioperi, maltempo, ecc.), in quanto i servizi e le forniture di cui all'oggetto della presente procedura riguardano una tipologia di pazienti tali da non consentire interruzioni o sospensioni neppure per brevissima durata. A tal fine il Fornitore deve inserire nel piano organizzativo il dettaglio del sistema di gestione delle situazioni di emergenza-urgenza proposte.

4. REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DEL MATERIALE DI CONSUMO

Le attrezzature per l'esecuzione del servizio dovranno essere munite di marchio CE in conformità alla direttiva CEE 93/42 e dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di qualità:

POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE

Le nutripompe dovranno essere idonee all'utilizzo presso il domicilio del paziente, essere di classe II secondo CEI 62-5 (isolamento doppio o rinforzato) e, per garantire la massima sicurezza, possedere le seguenti caratteristiche:

- apparecchio di peso e ingombro contenuti;
- aggancio stabile alla piantana e con possibilità di avere in dotazione uno zainetto con relativi dispositivi per l'utilizzo;
- funzionamento elettrico e con batteria ricaricabile, a 220 Volt, rispondente alle norme in vigore, con autonomia di almeno 10 ore;
- velocità di infusione compresa almeno tra 5 e 400 ml/ora, con incremento di 1 ml a volta;
- programmabilità della velocità di infusione e del volume totale da infondere,
- morsetto per connessione a stativi;
- visualizzazione su display del volume totale infuso;
- dotazione di dispositivo che consente l'interruzione della somministrazione, mantenendo la memoria delle funzioni programmate anche dopo lo spegnimento;
- funzione blocco tastiera;
- ampio display con caratteri facilmente leggibili;
- funzione in modalità notturna con riduzione della luminosità del display;
- accuratezza di infusione minore o uguale al 7%;
- riempimento iniziale automatico del deflussore;
- compatibilità con ogni miscela nutritiva;
- agevole sanificazione;
- allarme acustico e visivo indicante: occlusione, contenitore vuoto, batterie scariche, mal posizionamento set; l'interruzione dell'allarme non deve essere automatico ma deve richiedere l'intervento di una persona fisica;
- indicazione autonomia batterie;
- batteria senza effetto memoria;
- semplice modalità d'uso con fornitura di libretto d'istruzione in italiano;
- scheda d'istruzione semplificata per le principali operazioni: accensione e spegnimento, impostazione velocità, codifica allarmi, allestimento del sistema di deflusso;
- su richiesta, fornitura di pompa per set di infusione a doppia via;
- silenziosità.

PIANTANA

Asta in metallo fornita di piantana a 5 razze metalliche e/o plastica con ruote antistatiche, buone doti di stabilità anche in caso di deambulazione, regolabile in altezza, con idoneo aggancio per nutripompa, sacca e reggifiaccone.

Materiali ed oggetti di seguito elencati (deflussori, kit), qualora entrino in contatto col prodotto alimentare, dovranno essere rispondenti ai requisiti delle "Buone pratiche di fabbricazione"

come da Regolamenti (CE) n. 2023/2006, n. 282/2008 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Contenitori in plastica e materiali sterili dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla F.U. vigente per i contenitori ed i materiali in plastica e per il saggio di sterilità.

DEFLUSSORI

I deflussori (singoli o con sacca) devono essere forniti in confezione singola sterile riportante almeno numero di lotto e data di scadenza. Devono inoltre possedere un raccordo universale perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di confezionamento della miscela nutrizionale ed il sistema di connessione di tipo ENFit come da standard internazionale UNI EN 1615/2001 recepito con Ordinanza del Ministero della Salute del 26/07/2012.

I deflussori dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti di materiale plastico atossico, flessibile e resistente alla trazione, sterile e apirogeno, privo di lattice e ftalati; chimicamente stabile e compatibile con qualsiasi farmaco e nutriente, incapace di cedere sostanze ai liquidi contenuti e che scorrono nel lume;
- lunghezza totale pari ad almeno 2 metri;
- marchio CE, codice CND e numero di Repertorio dei Dispositivi Medici.

DEFLUSSORE PER NUTRIPOMPA:

- possibilità di utilizzo di deflussori a doppia via.

DEFLUSSORE A CADUTA:

- dotazione di sistema di controllo velocità di flusso.

DEFLUSSORE CON SACCA:

- imboccatura a imbuto ben richiudibile (a chiusura ermetica);
- facili da appendere alla piantana, con attacco resistente;
- capacità da un minimo di 500 ml a un massimo di 2000 ml;
- graduate da 100 ml, con scrittura indelebile;

KIT INFERMIERISTICO

Viene utilizzato dal personale infermieristico o dal caregiver opportunamente addestrato ed è dimensionato per un fabbisogno di un mese; ove non diversamente specificato, la fornitura deve essere continuativa.

Il kit infermieristico differenziato per tipo di accesso, deve essere composto come di seguito indicato:

<i>gastro-stomia</i>	<i>Sondino naso gastrico</i>	<i>digiuno-stomia</i>
n. 35 siringhe/mese con sistema ENFit da 50-60 ml per adulti e 5-10-20 per pazienti pediatrici.	n. 35 siringhe/mese con sistema ENFit da 50-60 ml per adulti e 5-10-20 per pazienti pediatrici	n. 35 siringhe/mese con sistema ENFit da 50-60 ml per adulti e 5-10-20 per pazienti pediatrici
Cerotto microporoso anallergico in nastro 10m x 10cm con buona adesività per il <u>primo mese</u> .	n. 15 cerotti/mese preformati per applicazione sondino al naso cm 7 x 3 con buona adesività	Cerotto microporoso anallergico in nastro 10m x 10cm con buona adesività. n. 15 cerotti/mese preformati per applicazione sonda alla cute con buona adesività.
n. 35 garze sterili/mese in confezione singola cm 10 x10 in TNT		n. 35 garze sterili/mese in confezione singola cm 10 x10 in TNT
Materiale per rimuovere	Materiale per rimuovere residui	Materiale per rimuovere

residui in colla	in colla	residui in colla
------------------	----------	------------------

4.1 FORNITURA PEDIATRICA

La Ditta aggiudicataria deve garantire ai pazienti pediatrici la seguente offerta di dispositivi se richiesti:

- pompa a siringa utilizzabile per la nutrizione enterale, comprensiva di quanto necessario per il trattamento (siringa, prolunga, ecc.).
- dotazione di n. 2 unità di nutri pompa per paziente
- deflussore a doppia via
- contenitori a sacca o biberon raccordabili con il deflussore, graduati e di differenti misure: da un minimo di 50 ml a un massimo di 250 ml

I requisiti delle attrezzature e del materiale per la fornitura pediatrica devono essere i medesimi di quelli specificati al paragrafo 4 per i pazienti adulti.

5. SUBENTRO

La Ditta aggiudicataria deve acquisire presso le Aziende sanitarie i dati relativi agli assistiti e ai rispettivi piani di terapia; deve inoltre formulare un piano operativo di subentro, entro 5 (cinque) giorni dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura.

L'attivazione del servizio deve comunque essere garantita entro un tempo massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura.

Il subentro totale deve essere garantito entro un tempo massimo di 30 giorni dall'acquisizione, presso i servizi competenti, dei dati relativi agli assistiti e ai rispettivi piani di terapia.

Qualora il ritardo, nel rispetto del termine dei 30 (trenta) giorni, sia dovuto a cause imputabili alle AUSL non ci sarà inadempimento da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato in relazione ai singoli interventi, per cause non dipendenti dal Fornitore, lo stesso dovrà darne comunicazione all'Azienda sanitaria o agli uffici dei Distretti, al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del previsto intervento, dettagliando le motivazioni del mancato intervento e indicando contestualmente la successiva data prevista.

Gli eventuali ritardi, rispetto ai tempi sopra indicati, comporteranno l'applicazione di una penale a carico dell'aggiudicatario per ogni giorno di ritardo, per un massimo di ulteriori 5 giorni, decorsi i quali, a discrezione dell'Azienda sanitaria contraente, il contratto potrà essere risolto.

Nella relazione operativa da inserire nell'Offerta tecnica a documentazione della qualità del servizio, il Fornitore deve illustrare le modalità con le quali redigerà il piano operativo di subentro. Nel periodo di subentro, il Fornitore è tenuto all'osservanza degli oneri e delle modalità di consegna di cui al presente capitolato.

Al termine del contratto, il Fornitore uscente deve assicurare un subentro graduale del nuovo Fornitore in modo da garantire continuità assistenziale.

6. PENALI

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, le Aziende sanitarie che aderiscono alla Convenzione potranno applicare al Fornitore le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nella presentazione del piano di subentro l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 500,00 per un massimo di 5 gg., decorsi i quali il contratto potrà essere risolto.
- per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'attivazione del servizio a seguito del piano operativo di subentro, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 5 giorni.

- per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, nei tempi di consegna/installazione previsti dall'art. 3 lettera a) (prima consegna), l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 5 giorni.
- per ogni ora di ritardo di intervento di assistenza tecnica e manutenzione previsto dall'art. 3 lettera g) l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 250,00
- per ogni altra inosservanza delle norme previste dal presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità previste dall'art. 3 lettera g) e anche per malfunzionamenti del numero verde, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 500,00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali difformi, anche solo parzialmente, dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi le Aziende sanitarie contraenti, ovvero l'Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende sanitarie contraenti o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'importo della penale verrà trattenuto sui corrispettivi dovuti o sul deposito cauzionale.

Ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie Contraenti, salvo diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

L'Agenzia per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di mancata fornitura del servizio, l'Azienda sanitaria, senza l'adozione di alcuna formalità e di preventiva diffida, potrà rivolgersi al libero mercato addebitando al Fornitore inadempiente le maggiori spese incontrate, oltre ad una penale pari al 10% dell'importo del servizio non reso.

7. DURATA

Le Convenzioni che verranno stipulate a seguito della presente gara avranno durata 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse e potranno essere

rinnovate fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs n. 50/2016.

Le singole Aziende Sanitarie potranno aderire alla Convenzione staccando i propri Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (24 mesi, eventualmente rinnovati per altri 12 mesi) e tali Ordinativi avranno durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.

Considerata la particolare natura del servizio prestato che non ammette interruzioni, il Fornitore si impegna a prorogare i singoli ordinativi di fornitura alle Aziende Sanitarie aderenti alle condizioni pattuite fino all'individuazione del nuovo Fornitore e comunque non oltre 180 giorni. Al fine di garantire la continuità del servizio il Fornitore che subentra si impegna ad acquisire dal Fornitore cedente eventuali apparecchiature in uso di non facile sostituzione.

8. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia entro 30 gg. dalla richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Per il monitoraggio degli ordinativi potrà essere chiesto al Fornitore l'elaborazione di report con almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda sanitaria contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

9. SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a fornire all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti (attrezzature tecniche, kit infermieristico, ecc.) in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il codice identificativo delle attrezzature tecniche a corredo;
- le informazioni sull'Azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Le Aziende sanitarie potranno:

- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

10. RIFERIMENTI DELLA DITTA FORNITRICE

Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 esclusi:

- festivi

Procedura aperta "Service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna" - 2° Edizione

- giorni compresi tra il 24 dicembre e il 2 gennaio
- seconda e terza settimana di agosto

Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti nella Convenzione
- richiedere lo stato delle Richieste di Consegna in corso e lo stato d'avanzamento delle consegne.
- inoltrare reclami.

ALLEGATO:

VERBALE DI INSTALLAZIONE

In data odierna sono state consegnate a Cognome _____ Nome _____
_____ Nato a _____ il ____/____/_____
residente a _____ cap. _____ in via _____
_____ Tel. _____ le seguenti apparecchiature
nuove/usate:

Nome della miscela _____

In perfette condizioni di igiene, efficienza, funzionalità e sicurezza e sono state installate a regola d'arte in locali idonei con riferimento alle esigenze strutturali, impiantistiche, microclimatiche richieste dal costruttore.

Il quale dichiara:

- di impegnarsi a farne corretto uso e a garantire la buona conservazione e in caso di danni o distruzione delle apparecchiature, dovuti ad incuria, dolo, uso improprio, manomissioni, a rimborsare il Fornitore per eventuali riparazioni necessarie e/o per costi dei ricambi, con esclusioni di degrado e usura dovuti all'impiego;
- di aver ricevuto adeguata formazione/informazione circa le precauzioni e le procedure di sicurezza da adottare nell'utilizzo di sistema di somministrazione Nutrizione Enterale Domiciliare (NED).
- di aver ricevuto copia della prova di accettazione secondo CEI 62-122 per apparecchi alimentati a rete;
- che gli è stata rilasciata la seguente documentazione:
 1. libretto di istruzioni e modalità di impiego delle apparecchiature in lingua italiana
 2. numero telefonico del Fornitore (numero verde) a cui farà capo il servizio di assistenza tecnica 24 ore su 24
 3. numero telefonico dell'Azienda sanitaria a cui segnalare eventuali problemi e disservizi
- di essere a conoscenza che le apparecchiature non potranno essere spostate in altro domicilio senza preventiva notifica al Fornitore e all'Azienda sanitaria;
- di impegnarsi a comunicare all'Ufficio competente del Distretto _____ l'interruzione dell'utilizzo della terapia NED e delle apparecchiature tecniche a corredo (per ricovero, interruzione volontaria, decesso, altro) entro sette giorni dalla data di interruzione.

_____, _____
(luogo e data)

In fede

FIRMA

(Paziente o suo familiare)

FIRMA

(Fornitore)



fac-simile MODULO POST DIMISSIONE

Unità Farmaceutica Distrettuale: Distretto di _____ Tel. _____
Farmacista: _____ Tel. _____ Fax _____

Nutrizionale Enterale (Ordine)

Data prescrizione ____/____/20__

Spett.le Ditta _____
Fax _____

☐ Nuova Attivazione ☐ Urgente ☐ Non Urgente (il ____/____/20__; entro il ____/____/20__)
☐ Sospensione dal ____/____/20__ (☐ Ricovero ☐ Ripresa per OS ☐ Altro _____)
☐ Riattivazione Service dal ____/____/20__ (Nota: _____)
☐ Variazione: ☐ dalla prossima fornitura ☐ Urgente per il ____/____/20__
(Motivo: ☐ modifica terapia ☐ trasferimento ☐ Altro _____)
☐ Chiusura Service dal ____/____/20__: ritiro materiale dal ____/____/20__ ☐ Preavvisare
(Motivo: ☐ decesso ☐ ripresa nutrizione ☐ trasferimento ☐ Altro _____)
Infermiere di riferimento: _____ Tel _____ Fax _____

Cognome e nome paziente _____

Data di nascita _____ tessera sanitaria _____ medico curante _____
DIAGNOSI (leggibile) _____
Città _____ via _____ n. _____
Nominativo campanello _____
Telefono Utente ____/____/____ Altro Telefono ____/____/____

Accesso nutrizionale: ☐ SNG ☐ PEG ☐ DIGIUNOSTOMIA
☐ ALTRO _____

Nutriente: Prodotto _____ Q.die _____ velocità/ora _____
Prodotto _____ Q.die _____ velocità/ora _____
Prodotto _____ Q.die _____ velocità/ora _____

Frequenza fornitura: ☐ Quindicinale ☐ Mensile ☐ N°5 deflussori per gravità (solo fornitura iniziale)

Pompa Nutrizionale: ☐ Si ☐ No Sacca Nutrizionale 1500 ml: ☐ Si ☐ No Deflussore ☐ Si ☐ No

Piantana con ruote: ☐ Si ☐ No Kit di Medicazione: ☐ Si ☐ No 3 Deflussori a caduta (scorta)

Set di gravità: ☐ Si ☐ No Set tappo a vite: ☐ Si ☐ No Siringhe: ☐ Si ☐ No

SI DICHIARA CHE IL PAZIENTE E' SOGGETTO A MENOMAZIONE FUNZIONALE PERMANENTE

Il Responsabile Nutrizionista

Il Responsabile Unità Farmaceutica